

R.G.N.5432/2023

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano, letti gli atti del procedimento avente r.g.n. 5432/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2023

OSSERVA

Con istanza depositata in data 16.10.2023 il [redacted] Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Impresa Sociale, in persona del curatore p.t., dott. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Riccardi ha richiesto la concessione del sequestro conservativo strumentale alla successiva azione di responsabilità contro i componenti dell'ex organo amministrativo e di controllo della società fallita esponendo:

- 1) che con atto pubblico del giorno 17.04.1985 veniva costituita per il perseguimento di fini sociali e senza alcuno scopo di lucro, [redacted], con sede legale [redacted] [redacted] la quale, all'esito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.460/1997, assumeva la qualifica di "Onlus" e successivamente acquisendo personalità giuridica come ente privato riconosciuto e la qualifica di "Impresa Sociale" ai sensi del D.Lgs. n.155/2006, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di offrire servizi di utilità sociale;
- 2) che in data 11.01.2012, in forza di atto pubblico redatto per notar [redacted] Rep. n.159105, Racc. n.26614, registrato il 18.01.2012 al n.1377/1T presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli l'Associazione [redacted] costituiva, unitamente ad altre associazioni e cooperative aventi tutte scopi mutualistici ed assistenziali, la [redacted]-Società consortile a responsabilità limitata, partecipata dalla società fallita nella misura dell'11,12%.
- 3) che le cariche "apicali" ricoperte all'interno del [redacted] si incrociavano con quelle dell'[redacted], in quanto le medesime persone fisiche assumevano ruoli gestori all'interno dei due enti ([redacted] del CdA del Consorzio ed al tempo stesso socio fondatore dell'[redacted] [redacted] componente del CdA del Consorzio dall'11.01.2012 all'01.09.2016 e Presidente del CdA dell'Associazione [redacted] dal 03.12.2012 al 10.10.2017; [redacted] componente del CdA del Consorzio dal 25.06.2014 al 26.10.2016 e Presidente del CdA dell'Associazione dal 12.04.2006 al 31.03.2009; [redacted] (Presidente e componente del CdA del Consorzio dal 30.09.2016 al 26.03.2019 e componente del CdA dell'Associazione dal 10.10.2017 al 30.10.2018; [redacted] consigliere del CdA del



Consorzio dal 07.05.2018 al 26.03.2019 e componente del CdA dell'Associazione [redacted] dal 30.10.2018 al 19.11.2019);

- 4) che tali sovrapposizioni generavano, nel lasso temporale intercorso tra il 2012 ed il 2018, delle significative distrazioni di denaro, in quanto l' [redacted] trasferiva senza alcuna valida giustificazione causale, in favore del [redacted], somme di danaro per un controvalore di Euro 1.863.925,71 generando così un deficit patrimoniale non più sanabile.

Tanto premesso, instava per la concessione del sequestro conservativo ante causam strumentale all'esercizio dell' azione di responsabilità ex artt. 146 L.F., 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2393, 2407 cc e dell' 15 D.Lgs. 39/2010 nei confronti di tutti gli ex componenti consiglio di amministrazione, nonché del revisore contabile e precisamente:

- degli ex membri del consiglio di amministrazione:

- a) [redacted], Presidente del CDA dal 03.12.2012 al 10.10.2017;
- b) [redacted] consigliere dal 30.04.2016 al 30.10.2018;
- c) [redacted] consigliere dal 03.12.2012 al 30.04.2016;
- d) [redacted] consigliere dal 03.12.2012 al 19.11.2019 e Presidente dal 10.10.2017 al 19.11.2019
- e) [redacted] consigliere dal 10.10.2017 al 30.10.2018;
- f) [redacted] consigliere dal 30.10.2018 al 19.11.2019;
- g) [redacted] consigliere dal 30.10.2018 al 19.11.2019;

- del revisore contabile

- a) [redacted] dal 28.04.2014 al 30.10.2018;

addebitando loro le seguenti condotte di mala gestio:

- sia all'organo amministrativo che di controllo (con imputazione specifica suddivisa per anno cfr. tabella pag. 31 ricorso), distrazioni di danaro compiute dall' [redacted] favore della [redacted], - con la compiacenza e/o con il colpevole negligente interessamento dell'organo amministrativo e di controllo, nel lasso temporale ricompreso tra l'anno 2012 ed l'anno 2018 per l'importo di euro 1.863.925,71 - prive di riscontro causale e in contabilità, in ragione in alcuni casi dell'assenza di causali dei pagamenti, in altri casi per assenza di giustificazione documentale, attesa l'incompleta e frammentaria documentazione contabile acquisita dalla curatela e/o per causali generiche (causale progetti e acconti su fatture) come i pagamenti eseguiti per causale rapporto consortile o non dovute (il riferimento è alla causa distacco del personale), circostanze confermata dallo stesso CDA nella missiva del 12.04.2019,



- resa nota ai consociati in data 30.04.2019, nella relazione del revisore contabile e nell'esposto del Presidente del CDA alla Procura della Repubblica del giorno 16.11.2020;
- trasferimenti di danaro dall' [redacted] ad una serie di società e/o associazioni consorziate nel [redacted] senza alcuna valida giustificazione causale e/o documentale, ovvero con causali meramente apparenti in conseguenza della negligente ed imprudente condotta omissiva dell'organo amministrativo e di controllo dell' [redacted] ovvero con la loro compiacenza (con imputazione specifica suddivisa per anno cfr. tabella pag. 37 ricorso);
 - distrazioni di denaro effettuate dall' [redacted] in favore della [redacted] per complessivi Euro 61.403,00, società cancellata dal R.I. riconducibile al revisore unico [redacted], liquidatore e titolare dell'80% del capitale sociale a fronte di forniture inesistenti (con imputazione specifica suddivisa per anno cfr. tabella pag. 39 ricorso) senza ritrovamento, da parte del curatore, di alcun impianto di videosorveglianza;
 - distrazioni di denaro effettuate dall' [redacted] in favore della [redacted] per complessivi Euro 19.189,27, effettuate dalla società fallita a fronte di forniture di beni di arredamento che, come dichiarato dallo stesso organo amministrativo della fallita, non venivano mai consegnati presso la sede con imputazione specifica ai singoli componenti dell'organo amministrativo e di controllo secondo la tabella a pag. 40 del ricorso;
 - distrazioni di danaro in favore del revisore unico dott. [redacted] per euro 170.415,45 nonostante la mancata previsione di un compenso (e ciò in applicazione sia dell'articolo 19 dello Statuto che nel prevedere in favore dei membri del collegio il riconoscimento di un rimborso delle spese, non appariva coerente con i pagamenti in favore del dott. [redacted] [redacted] revisore unico dal 28.04.2014 al 30.10.2018, per la somma indicata, sia della delibera del 28.04.2014 di nomina del [redacted] nella quale non veniva contemplato alcun compenso per l'organo di revisione), da imputare ai singoli amministratori secondo la tabella indicata a pag. 42, e comunque non dovuti in ragione dei gravissimi e reiterati inadempimenti;
 - appropriazione indebita del finanziamento regionale relativo al progetto "Donne in tempo" secondo l'imputazione all'organo amministrativo indicata a pag. 43 del ricorso. Come esposto dalla curatela, in data 05.04.2018 l' [redacted] sottoscriveva con la Regione Campania un atto di concessione, Rep. n.242-2018, che prevedeva, a fronte della realizzazione di un progetto denominato "Donne in tempo", la corresponsione in suo favore di un finanziamento di Euro 199.620,88 di cui gran parte sovvenzionato con risorse della



Comunità Europea : il 50% del predetto finanziamento, ammontante a complessivi Euro 98.810,44, conformemente a quanto previsto dall'art.6 della Convenzione, veniva erogato con decreto dirigenziale della Regione Campania n.201 del 30.05.2019 ma, a fronte dello stesso, non veniva avviato/attivato alcun progetto da parte dell' [REDACTED] ragion per cui all'esito di ripetuti solleciti con decreto dirigenziale n.463 del 13.09.2023 veniva decretata la revoca del finanziamento e richiesta l'escussione della garanzia fideiussoria all' [REDACTED] dovendosi commisurare il danno all'entità dell'anticipazione erogata dalla Regione Campania (pari ad Euro 98.810,44) ed imputabile a quegli amministratori che in data 05.04.2018 sottoscrissero l'atto di concessione, ottenendo l'erogazione dei fondi in data 30.05.2019 e che successivamente non posero in essere alcuna attività che giustificasse l'apprensione delle citate somme;

- cessione a Banca Sistema s.p.a. di crediti inesistenti e/o non adeguatamente documentati e, pertanto, privi delle condizioni giuridiche minime di esigibilità. Come esposto dalla curatela, la società fallita formalizzava la cessione di crediti in data 09.02.2018 con atto autentificato per Notaio [REDACTED] Rep. n.549, Racc. n.401, ma essendo ascrivibile agli amministratori - che erano in carica al momento dell'emissione delle "fatture non liquidabili" e secondo la tabella di imputazione indicata a pag. 48 del ricorso - il "danno" di Euro 715.426,13 commisurato al debito che la fallita ha generato nei confronti della Banca Sistema s.p.a. per effetto della fatturazione di prestazioni e servizi inesistenti o comunque privi delle condizioni giuridiche minime di esigibilità;
- illecita prosecuzione dell'attività successivamente alla perdita integrale del patrimonio con conseguente aggravamento del deficit patrimoniale. Secondo le prospettazioni della curatela dall' analisi degli ultimi bilanci e da una rettifica di talune poste (il riferimento è alla voce immobilizzazioni immateriali illegittimamente valorizzata nel bilancio al 31.12.2016 per complessivi Euro 561.920,00) già nell'anno 2018 l'Associazione doveva ritenersi depatrimonializzata, atteso che il patrimonio netto della stessa aveva assunto un valore negativo che poi, per effetto della prosecuzione dell'attività d'impresa, si era andato ulteriormente a decrementare aumentando il deficit patrimoniale.

Con particolare riguardo agli addebiti mossi al revisore contabile dott. [REDACTED], la curatela del fallimento ricorrente addebitava a quest'ultimo i primi 4 addebiti del ricorso introduttivo avendo egli *“contribuito e/o favorito la distrazione di tali ingenti risorse finanziarie, sia soprattutto perché non ha mai effettuato né la relazione di revisione sul bilancio né alcun tipo di verifica e/o di revisione contabile né segnalato e/o censurato la natura fittizia di tali operazioni che non solo erano del tutto incoerenti ma anche platealmente inconciliabili con i più elementari principi di*



revisione contabile”; in relazione al quinto addebito, riferito alle illecite distrazioni di denaro in suo favore, senza giustificazione causale, la curatela osservava, in primo luogo, che “*l’articolo 19 dello Statuto sia nella versione del 2010 che in quella del 23.11.2015 intitolata “Organo di controllo” , nell’ultima parte espressamente prevede che: “[...] Ai membri del collegio è riconosciuto il rimborso delle spese.*”. Ebbene, di fronte a tale inequivocabile previsione statutaria, tra l’altro perfettamente coerente con le finalità no profit dell’ [REDACTED], la curatela ha riscontrato che, in favore del dott. [REDACTED] che ha rivestito la qualifica di revisore unico dal 28.04.2014 al 30.10.2018, sono stati effettuati pagamenti per la complessiva somma Euro 170.415,45 che certamente non possono essere considerati né annoverati nella categoria dei “rimborso spese”; in secondo luogo, che “nella delibera del 28.04.2014 di nomina del [REDACTED] non veniva contemplato alcun compenso per l’organo di revisione. Ad ogni buon conto un compenso/remunerazione, laddove spettante, deve ritenersi non dovuto in ragione dei suoi gravissimi e reiterati inadempimenti; tutti riferibili al suo ufficio. Invero non v’è prova che il dott. [REDACTED] abbia mai svolto alcuna delle attività di revisione contabile così come previste dal DLgs. n.39/2010, né ha mai redatto la relazione al bilancio prevista dall’art. 14 co.1° lett. a) D.Lgs. n.39/2010”.

L’art. 14 cit. dispone che “Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) **verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili**”: al revisore contabile la curatela contestava il mancato espletamento delle attività richieste dalla legge, laddove, al contrario, il [REDACTED] “*si rendeva colpevole proprio per non aver svolto, con la dovuta diligenza, tutte quelle attività afferenti il proprio munus che, verosimilmente, avrebbero potuto impedire tutte le relevantissime distrazioni di danaro dettagliatamente indicate nei precedenti paragrafi*”.

Tanto premesso, la curatela, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest’ultimo sia sotto il profilo oggettivo, stante l’incapienza e/o insufficiente patrimonializzazione dei resistenti rispetto al credito risarcitorio vantato dal fallimento, sia sotto il profilo soggettivo, ha chiesto la concessione del sequestro conservativo, rassegnando le seguenti conclusioni:

“voglia emettere decreto inaudita altera parte ai sensi e per gli effetti degli artt. 669-sexies comma 2° c.p.c. - atteso che la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l’attuazione dell’emanando provvedimento, vanificando in tal modo l’esigenza di una preventiva ed immediata tutela cautelare - ovvero, in via assolutamente subordinata, voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti, assegnando all’istante i termini di legge per procedere alla notificazione



del ricorso e del pedissequo decreto e provvedere con ordinanza - all'esito della comparizione personale delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio - come segue:

A. autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669-bis e ss. e 671 c.p.c. nonché ai sensi degli artt. 2905 e 2906 c.c., in favore del [REDACTED],

il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e delle somme e/o cose dovute e debende anche da terzi nella misura e fino a concorrenza:

(i) della somma di Euro 1.898.823,32 in danno del sig. [REDACTED] l'08.03.1958 e residente in Vasto (CH) alla Via Costa Contina n.5, Codice Fiscale: BLZNCL58C08B077E, ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

(ii) della somma di Euro 1.038.888,25 in danno della sig.ra [REDACTED] nata [REDACTED] a [REDACTED] : [REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

(iii) della somma di Euro 4.645.224,45 in danno del sig. [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] [REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

(iv) della somma di Euro 2.307.679,19 in danno del sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

(v) della somma di Euro 1.431.631,12 in danno della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

(vi) della somma di Euro 1.398.317,45 in danno della sig.ra [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

(vii) della somma di Euro 1.398.317,45 in danno della sig.ra [REDACTED] nata a Napoli il [REDACTED] [REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;



(viii) della somma di Euro 2.087.973,43 in danno del sig. [REDACTED]

[REDACTED] ovvero fino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. giudice adito;

B. per l'effetto, ordinare l'iscrizione dell'invocata misura cautelare presso le Conservatorie dei RR.II., i Registri delle Imprese, il PRA, e tutti quelli competenti”.

Disposta la convocazione delle parti, all'udienza del 16.11.2023 si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando a vario titolo le pretese fatte valere e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.

In particolare:

- [REDACTED] chiamato a rispondere di tutti gli addebiti escluso l'addebito n. 8, ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dalla curatela a provare gli addebiti contestati non avendo la curatela offerto “alcuna prova se non quella di un elenco di pagamenti e bonifici effettuati a favori di terzi, che non hanno alcun valore di prova nel presente giudizio, che dovrà essere seguito come da legge da quello di merito, in cui dovranno essere provate e dimostrate le irregolarità, addebiti e distrazione di somme di denaro imputabili al sig. [REDACTED]. Inoltre, in sede di deposito di note autorizzate di replica, ha altresì dichiarato che “nel periodo in cui il sig. [REDACTED] pur ricoprendo la carica di consigliere del CdA, non ha svolto in sostanza tale carica dal momento che l'attività amministrativa dell' [REDACTED] era svolta esclusivamente da altre persone, come chiaramente emerge dallo stesso ricorso introduttivo ed in particolare dal sig. [REDACTED] da considerarsi il c.d. deus ex machina e che negli anni in cui il sig. [REDACTED] ha ricoperto la carica di componente del CdA non ha mai avuto deleghe e/o mandati per la gestione economico patrimoniale dell'Associazione, per cui non è ammissibile ritenerlo sol perché Consigliere di Amministrazione responsabile degli addebiti di cui al ricorso introduttivo”, in quanto “in riferimento alle asserite distrazioni di danaro in favore del [REDACTED] e delle altre consorziate si ribadisce che il sig. [REDACTED] non ha mai avuto attribuzioni di compiti e/o mandati per la gestione delle risorse economiche della [REDACTED]. D'altronde non sussiste un esplicito obbligo di vigilanza sull'operato di associati e/o consiglieri e, dunque, è del tutto inammissibile ed infondato attribuirgli la responsabilità per i presunti addebiti”. Inoltre, ha contestato la prova del danno cagionato sulla base di una asserita e lacunosa documentazione contabile la sussistenza del periculum in mora;



- [redacted] ha dedotto la propria estraneità alla gestione dell'associazione, nonostante l'investitura formale, la circostanza che la medesima rassegnò le dimissioni nel mese di luglio del 2015 benchè registrate solo nel marzo dell'anno 2016, deducendo, tra l'altro, che *“ in riferimento agli addebiti nn. 1 e 2, si evidenzia che la [redacted] non è mai stata incaricata dal Consiglio di disporre delle risorse economiche dell' [redacted]; dunque, non ha mai avuto accessi e deleghe per la gestione del conto corrente, dal quale venivano disposti i pagamenti, ragion per cui non è ammissibile ritenerla sol perché Consigliere di Amministrazione, responsabile. Parimenti con riferimento, poi, alle asserite distrazioni di danaro nei confronti della [redacted] che venivano effettuate nell'anno 2016 per il pagamento di un assunto servizio di videosorveglianza (Addebito.3), così come per le distrazioni di danaro in favore del revisore unico dott. [redacted] (Addebito.5), tutti addebiti che si impugnano e contestano, in uno al calcolo effettuato, poiché del tutto inammissibili ed infondati nei confronti della comparente, già dimessasi per il detto periodo di contestazione di essi In riferimento all'addebito n.5, si fa rilevare, inoltre, fermo restando quanto innanzi detto, che non si comprende il motivo per cui la mancata attività di revisione, seppur regolarmente onorata economicamente dal Cda, deve essere imputata anche alla comparente, essendo evidente che l'unico responsabile di quanto accaduto è il professionista deputato a tanto”*. Ha, altresì, dedotto l'insussistenza del periculum in mora;
- [redacted] ha contestato tutti gli addebiti deducendo che alcun responsabilità alla medesima poteva addebitarsi, non addebitando la curatela alcuna responsabilità all'ultimo organo di revisione e/o esonerando da responsabilità l'ultimo Cda dell'associazione ritenendo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della curatela, la sussistenza della giustificazione causale dei pagamenti contestati (ad ex che i bonifici effettuati a favore di [redacted] per un importo di 12.200,00 che, pur se indicati come somme per Rapporto consortile, risultavano il pagamento del fitto relativo ai locali dell'unità operativa [redacted] nei quali venivano svolti servizi nelle esclusivo interesse del [redacted], pur se il contratto di locazione era intestato a [redacted]; acconto del Progetto Fuoriclasse del quale [redacted] era partner progettuale; altri bonifici effettuati attenevano alle retribuzioni degli operatori ovvero al pagamento di servizi e forniture resi alle unità operative) o comunque ritenendo addebitabile al successivo Cda alcuni addebiti; infine, ha contestato la sussistenza del periculum in mora;
- [redacted] ha dedotto l'insussistenza sia del fumus boni iuris per aver la medesima rassegnato le dimissioni nel luglio dell'anno 2019, sicchè non poteva ritenersi responsabile per le attività successivamente svolte e/o comunque sostenendo l'infondatezza delle



deduzioni della curatela o addebitando a terzi la responsabilità; inoltre ha contestato la sussistenza periculum in mora, quest'ultimo anche con riferimento al ritardo nell'azione cautelare rispetto alla data del fallimento;

- [REDACTED], ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Nola, in favore del Tribunale delle imprese di Napoli, nonché l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cautela.
- [REDACTED], in qualità di revisore contabile della società fallita dall'anno 2014 all'anno 2018, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti e, comunque, nel merito l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: sulla premessa di aver dato le dimissioni per non essere stato messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio compito di revisore con riferimento all'annualità del 2017, a cagione della mancata adesione ad ogni richiesta di accesso agli uffici ed agli atti contabili ed amministrativi effettuata proprio ai fini dell'espletamento della relazione annuale di revisione per l'anno 2017, ha contestato la presunta omessa effettuazione delle attività di revisione e l'insussistenza del periculum in mora, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di responsabilità volta a richiedere il risarcimento del danno che andava fatta valere entro il termine di cinque anni decorrente dalla data apposta sull'ultima relazione relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e cioè decorrente dall'1 aprile 2017.

Non si costituivano in giudizio, benché regolarmente citati [REDACTED]

[REDACTED] di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia.

All'udienza del 21.12.2023, all'esito della discussione il Tribunale si riservava.

In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni sollevate dalle parti.

Infondata risulta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Nola, in favore del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Come è noto, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c. prima dell'inizio della causa di merito, la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Nel caso di specie, la prospettata azione di merito risulta costituita dall'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. fall., la quale cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo



carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse, con la sola esclusione delle controversie non comprese nella competenza delle sezioni specializzate che restano di competenza del Tribunale ordinario, individuano secondo gli ordinari criteri.

Orbene, come risulta dalla lettura dell'art. 3 cit. rientrano nella competenza per materia della Sezione specializzata in materia di imprese dal punto di vista soggettivo le controversie inerenti le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, società europee ovvero società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento sulle medesime tipologie societarie..

Tanto è sufficiente per escludere la competenza per materia invocata, mentre, allo stato degli atti, appare correttamente radicata la competenza del Tribunale ordinario di Nola in applicazione dell'art. 33 c.p.c. secondo cui "le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse , per essere decise nello stesso processo": nel caso di specie, avendo gran parte dei convenuti, residenza nel circondario del presente Tribunale, appare sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Nola.

In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dal revisore dott. [REDACTED], si osserva quanto segue.

La responsabilità dei revisori contabili e delle società di revisione è collocata al di fuori del codice civile, venendo disciplinata dell'art. 15 d.lgs. n. 39/2010 ai sensi de quale "*1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine*



di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Per quanto in questa sede rileva deve osservarsi che l'art. 15 cit. prevede il termine quinquennale di prescrizione dell'azione descritta decorre dalla data della relazione di revisione: la previsione specifica sulla decorrenza, rispetto al regime generale codicistico secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto deve essere fatto valere, momento comunemente individuato in quello in cui l'attore viene a conoscenza dell'esistenza del diritto, almeno per i danni lungolatenti, risponde evidentemente ad una esigenza di certezza e deve, pertanto, essere interpretata letteralmente, non potendosi certamente ricollegare la decorrenza del termine alla pubblicizzazione della relazione nel registro delle imprese.

Orbene, nel caso di specie, l'ultima relazione depositata dal revisore dott. [REDACTED], risulta resa in data 01.04.2017: rispetto a tale datazione, nonostante le contestazioni della curatela, non paiono sussistere elementi per contestarla seriamente, tenuto conto che essa viene richiamata, benchè non allegata al bilancio depositato nel registro delle imprese, nel verbale di assemblea del giorno 30.05.2017 di approvazione del bilancio dell'esercizio relativo all'anno 2016.

Orbene, a fronte di tale datazione, risulta che il presente giudizio cautelare è stato introdotto nell'anno 2023 e, dunque, l'azione, allo stato, degli atti, deve ritenersi prescritta, non essendo stati allegati validi atti interruttivi, nemmeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1310 c.c..

Venendo ora al merito della vicenda in esame, giova osservare come secondo la prospettazione del Fallimento ricorrente il fumus bonis iuris della misura cautelare richiesta emerge dalle violazioni di norme di legge e gli atti di mala gestio posti in essere dall'organo amministrativo da cui derivavano i danni degli importi indicati, mentre il periculum in mora deriva dalla condotta dei resistenti anteriore alla dichiarazione di fallimento e per alcuni successiva (si pensi alla condotta di Pansini Laura del 20.12.2021, la quale successivamente alla dichiarazione di fallimento donava a titolo gratuito unitamente al coniuge alla propria figlia, la proprietà di un bene immobile in tal modo violando la par condicio creditorum). A ciò la curatela aggiunge l'assoluta sproporzione tra l'entità del credito azionato e la scarsa consistenza patrimoniale dei debitori, come specificata in ricorso.

In diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, peraltro, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio



necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Iniziando l'analisi dall'esame del primo dei due presupposti, deve valutarsi, in questa sede, la probabile fondatezza della proponenda azione di responsabilità nei confronti degli amministratori succedutisi nel tempo.

È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392,2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394,2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui



non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

In applicazione dei principi del riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità, a fronte dell'allegazione da parte del fallimento dell'inadempimento degli amministratori consistente negli atti distrattivi del patrimonio sociale, è preciso onere dell'amministratore convenuto fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ovvero del proprio esatto adempimento, consistente nella allegazione delle ragioni, coerenti con gli scopi sociali, a supporto dei pagamenti specificatamente contestati.

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).

In materia societaria, inoltre, alla violazione dell'obbligo di vigilanza gravante sull'organo amministrativo dell'ente consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del CDA i quali, pur non essendo titolari in via esclusiva di poteri individuali di controllo, sono pur sempre singolarmente tenuti ad agire affinché la vigilanza sia adeguatamente esercitata e rispondono dell'omissione di essa, a meno che non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta vigilanza non poté essere esercitata per il comportamento ostantivo degli altri componenti del consiglio (cass., n. 3110/1998).

Va, altresì, osservato che la responsabilità solidale degli amministratori a norma dell'art. 2392 cod. civ. può essere in parte attenuata soltanto nelle ipotesi in cui la complessità della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di competenze ed attività mediante ricorso ad istituti specifici, quali le deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori, attraverso una procedura formalizzata secondo la previsione dell'art. 2381 cod. civ.; è pertanto da escludere che, al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l'adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o, semplicemente, l'affidamento all'attività di altri componenti il collegio di amministrazione, possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può



costituire invece ammissione dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza e vigilanza (Cass., n. 12696/2003).

La giurisprudenza ha da sempre stabilito che costituiscono gravi irregolarità da parte dell'amministratore:

- tutte le violazioni di norme civili, penali, tributarie e amministrative concretantisi in fatti specificamente determinati, ascrivibili agli amministratori, suscettibili di determinare un concreto pregiudizio al patrimonio della società e, di riflesso, agli interessi dei soci e dei creditori sociali (Trib. Napoli 02.11.1993; Trib. Milano 15.10.1985);
- tutte le condotte commissive ed omissive, contrarie al dovere di perseguire l'interesse sociale; le violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, propri dei gestori di patrimoni altrui (Trib. Roma 18.03.1982).
- l'omessa, irregolare, tardiva o infedele registrazione contabile di fatti sociali ed, in particolare, la redazione di bilanci falsi nei quali siano state registrate attività o passività inesistenti e/o non siano state registrate attività e/o passività esistenti (App. Bologna 19.03.1988; App. Catania 16.07.1987; Trib. Napoli 24.05.1985; Trib. Roma 12.09.1978);
- la mancanza delle scritture contabili obbligatorie, la tenuta di queste in modo confuso ed irregolare e la mancanza di documenti giustificativi. Ciò in quanto il singolo amministratore è tenuto alla conoscenza delle regole fondamentali ed essenziali alla professionalità della funzione gestoria (Cass. Civ. 1998/3483).

Ebbene, sulla base della delibazione necessariamente sommaria devoluta al giudice della cautela, gli addebiti mossi devono ritenersi fondati per le seguenti ragioni.

In relazione alla posizione di [REDACTED], gli addebiti ai medesimi mossi non sono stati specificatamente contestati dai resistenti. In particolare, il sig. [REDACTED] ha contestato, senza precisazioni, l'idoneità della documentazione prodotta dalla curatela a provare le irregolarità, addebiti e distrazione di somme di denaro, dichiarando, altresì, in sede di note autorizzate che *“nel periodo in cui il sig. [REDACTED] pur ricoprendo la carica di consigliere del CdA, non ha svolto in sostanza tale carica dal momento che l'attività amministrativa dell' [REDACTED] era svolta esclusivamente da altre persone, come chiaramente emerge dallo stesso ricorso introduttivo ed in particolare dal sig. [REDACTED], da considerarsi il c.d. deus ex machina e che negli anni in cui il sig. [REDACTED] ha ricoperto la carica di componente del CdA non ha mai avuto deleghe e/o mandati per la gestione economico patrimoniale dell'Associazione, per cui non è ammissibile ritenerlo sol perché Consigliere di Amministrazione responsabile degli addebiti di cui al ricorso introduttivo”*. Analoghe sono risultate le difese di [REDACTED] la quale ha dedotto, tra l'altro, la propria estraneità alla gestione dell'associazione, nonostante l'investitura formale e la



circostanza che la medesima rassegnò le dimissioni nel mese di luglio del 2015 benchè registrate solo nel marzo dell'anno 2016: orbene, tali contestazioni devono ritenersi non fondate, tenuto conto dell'omissione del dovere di vigilanza incombente sugli amministratori, a maggior ragione in relazione all'allegazione relativa all'attribuzione dell'effettiva direzione ed amministrazione della società a soggetto terzo, in quanto ciò prova che gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento omissivo colpevole, contravvenendo al dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. su di essi gravante.

Analoghe considerazioni vanno condotte in relazione alle difese del Sig. [REDACTED], invero generiche, non avendo egli specificatamente contestato, come era suo onere, gli addebiti che gli vengono imputati durante la sua gestione.

In relazione, infine, alla posizione delle sig.re [REDACTED] va osservato quanto segue.

Le resistenti indicate hanno contestato gli addebiti mossi dalla curatela sostenendo, in primo luogo, che essi, in parte, facciano riferimento a fatti determinatisi quando le resistenti non erano più o non erano ancora amministratrici della società, di essersi attivate per l'emersione della crisi dell'Associazione, sicchè alcuna responsabilità era loro addebitabile, anche per fatto di terzi sulla cui attività non avevano controllo (il riferimento è tra l'altro alle attività delle società consorziate e ai soggetti titolari di deleghe sui conto sociali).

Orbene, è noto che con riguardo alla responsabilità dell'amministratore per fatto del suo predecessore, l'amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione d'altro amministratore caratterizzata da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l'assemblea dei soci, è responsabile non già di tali irregolarità ma della propria colpevole omissione, la quale non può dirsi esclusa dalla circostanza che i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione. Invero, le relazioni periodiche di tale società e quella annuale sul bilancio di esercizio esprimono un'opinione sull'attendibilità della contabilità sociale e del bilancio in funzione delle esigenze informative dei soci e dei terzi, ma non attribuiscono un'attestazione legale d'idoneità ai predetti atti a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata; tanto più che esse non sono dirette agli amministratori, i quali, disponendo di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci, sono perfettamente in grado di rendersi conto di eventuali irregolarità, anche ascrivibili alla precedente amministrazione, e non possono confidare acriticamente nell'operato di terzi, sia pure dotati di particolari competenze tecniche, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare (Cass., n. 9193/2015): nel caso di specie, come rilevato dalla curatela, già al momento dell'insediamento del nuovo CDA in data 30.10.2018, composto, tra gli



altri, da [REDACTED], era evincibile dalla documentazione esistente nonché dalle relazioni di revisori e consulenti, la situazione disastrosa dell'Associazione, sicché premesso che dall'inadempimento degli obblighi specificamente posti a loro carico, la responsabilità degli amministratori non è esclusa né dalla delega ad altri dei compiti inerenti alla concreta gestione della società, che non li esonera dal dovere di vigilare sull'operato di tali soggetti e di attivarsi per porre rimedio ad atti pregiudizievoli (e ciò valga per le contestazioni dell'operato delle società consorziate inadempienti ai loro doveri di rendicontazione, quanto in relazione alla gestione dei conti ad opera di terzi, con conseguente omessa vigilanza) le resistenti, pur emergendo dagli atti la loro consapevolezza della situazione societaria e anzi l'assunzione iniziale di iniziativa, hanno tuttavia consentito la prosecuzione dell'attività per oltre un anno rispetto alla data del loro insediamento, con conseguente nocimento per le casse sociali.

Del resto, inidonee sono le giustificazioni fornite in relazione ai taluni pagamenti intervenuti (il riferimento è agli addebiti n. 1 e 3), in quanto, nonostante le argomentazioni sviluppate, i pagamenti non appaiono riferibili ad attività riconducibili o addebitabili all'Associazione, sicché vanno ritenuti, sotto questo aspetto, privi di giustificazione causale.

In relazione, infine, ai resistenti [REDACTED], questi non si sono costituiti e non hanno contestato gli addebiti i quali, per quanto in precedenza riferito, si ritengono fondati, alla luce della documentazione offerta dalla curatela.

Con riferimento al requisito del periculum in mora, il Tribunale osserva che la giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali - quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081 secondo la quale "la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di



sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio").

Ciò posto, la documentazione prodotta da parte ricorrente consente di accertare che la garanzia generica offerta dal patrimonio dei resistenti non sia idonea al pagamento della obbligazione risarcitoria.

Quanto poi all'elemento soggettivo, pur dando atto che alcuni dei resistenti non abbiano sinora posto in essere atti depauperativi del proprio patrimonio, che in alcuni casi risulta anche incrementato, non si può tuttavia escludere che verosimilmente - tenuto conto del comportamento assunto dai medesimi nella qualità di amministratore della società- possano porre in essere, nelle more del giudizio di merito, atti di depauperamento del proprio patrimonio per sottrarsi all'adempimento di loro obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta (cfr. Cass. Civ. nn. 2081/2002, 6042/98, 6460/96), con la ulteriore precisazione che "costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che è insufficiente la sussistenza della idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito stesso" (cfr. Cass. Civ. n. 13400/2001).

Sotto il profilo del periculum in mora, assumono anche rilievo, in relazione al sig. [REDACTED], le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui suoi beni, le quali, di per sé, costituiscono ragioni atte a giustificare la concessione della misura conservativa del sequestro, tenuto conto sia della natura ed del valore di beni rispetto all'importo del danno, sia del grave e reiterato inadempimento dei doveri derivanti dalla carica gestoria, di per sé predittivo dell'avveramento del rischio della dispersione della garanzia patrimoniale allo stato disponibile o anche di futura acquisizione.

Inoltre, al fine di escludere la sussistenza del periculum in mora, non vale invocare il tempo intercorso tra la dichiarazione di fallimento ed il ricorso ex art. 671 c.p.c. - specie a fronte della complessità degli accertamenti necessari ad acquisire gli elementi fondanti gli addebiti fatti valere ed dei tempi richiesti dalla chiusura dello stato passivo- il quale non esclude l'urgenza del provvedere.

Quanto, infine, al danno cagionato (cui parametrare il valore del sequestro conservativo da concedere), ritiene il Tribunale che, allo stato della delibazione demandata nella attuale fase processuale, esso possa essere, alternativamente individuato, tanto negli importi individuati dalla curatela, quanto nell'entità dei debiti ammessi al passivo della fallita.



Come è noto nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (Cassazione civile, sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100) e che, tuttavia, tale criterio può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

Ad avviso di questo giudice, tale criterio differenziale può essere utilmente utilizzato nell'ambito del giudizio cautelare volto ad assicurare la fruttuosità della futura sentenza di condanna allorquando sia certa l'esistenza di un danno cagionato dal comportamento inadempiente degli amministratori, ma che non sia possibile allo stato quantificare in maniera precisa.

Nel caso di specie, in particolare, la circostanza accertata dell'avere i resistenti dissipato il patrimonio sociale, mediante l'esecuzione di trasferimenti in denaro, allo stato, privi di giustificazione causale, consente di affermare, con ragionevole certezza, l'esistenza di un danno la cui quantificazione necessita di una istruttoria tecnica che potrà essere svolta (solo) nell'ambito del giudizio di merito.

Tanto premesso, l'importo dei debiti già ammessi con decreto definitivo al passivo, all'attualità è pari ad euro 2.864.603,20, mentre l'attivo stato reperito dal fallimento risulta di euro 288.022,60: avendo la curatela individuato per ogni singolo resistente la somma asseritamente dovuta per i danni cagionati al patrimonio sociale che, nell'attuale fase sommaria, possono ritenersi ragionevolmente sussistenti, si ritiene opportuno individuare il valore del sequestro conservativo da concedere, laddove inferiore all'importo dei debiti ammessi al passivo, facendo riferimento a tale ultimo importo per le eventuali quantificazioni superiori.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento nei limiti indicati.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022.

PQM

- dichiara la contumacia di [REDACTED];



- accoglie il ricorso per sequestro conservativo , e per l'effetto, dispone il sequestro di beni mobili, immobili e delle somme e/o cose dovute anche da terzi nella misura e fino a concorrenza:

- 1) della somma di Euro 1.898.823,32 in danno del sig. [REDACTED]
- 2) della somma di Euro 1.038.888,25 in danno della sig.ra [REDACTED]
- 3) della somma di Euro 2.576.581,14, in danno del sig. [REDACTED]
- 4) della somma di Euro 2.307.679,19 in danno del sig. [REDACTED]
- 5) della somma di Euro 1.431.631,12 in danno della sig.ra [REDACTED]
- 6) della somma di Euro 1.398.317,45 in danno della sig.ra [REDACTED]
- 7) della somma di Euro 1.398.317,45 in danno della sig.ra [REDACTED]

- rigetta la domanda cautelare nei confronti di [REDACTED] ;

- condanna [REDACTED],
[REDACTED] al pagamento, in favore della curatela ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuno dei convenuti in euro 4.200,00 oltre rimborso spese generali al 15% iva e cpa come per legge;

- condanna la curatela ricorrente al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio che liquida in compelsivi euro 4.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione di favore dell'Avv. [REDACTED], dichiaratosi anticipatario.

Si comunichi.

Nola, 19.01.2024

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Paduano

